



MODIFICHE AL PIANO DI TUTELA DELLE ACQUE

1. In tutto il testo delle Norme Tecniche ogni riferimento alle "AATO" va sostituito con il termine "Consiglio di Bacino", ai sensi della Legge Regionale n. 17 del 27 aprile 2012 "Disposizioni in materia di risorse idriche" e successive modifiche e integrazioni.
2. Le parti in corsivo sono indicazioni o spiegazioni delle modifiche, non fanno parte del nuovo testo.

PTA VIGENTE	MODIFICHE PROPOSTE
Art. 6 - Definizioni	Art. 6 - Definizioni
l) Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale (AATO): la forma di cooperazione fra comuni e province ai sensi dell'articolo 148 del D.lgs. n. 152/2006 e del capo II della legge regionale 27 marzo 1998, n. 5, "Disposizioni in materia di risorse idriche. Istituzione del servizio idrico integrato ed individuazione degli ambiti territoriali ottimali, in attuazione della legge 5 gennaio 1994, n. 36" e successive modificazioni;	l) Consiglio di Bacino (CdB): forma di cooperazione tra i comuni per la programmazione e organizzazione del servizio idrico integrato, ai sensi dell'articolo 3 della Legge Regionale n. 17 del 27 aprile 2012 "Disposizioni in materia di risorse idriche" e successive modifiche e integrazioni.
m) corpi idrici superficiali: i corsi d'acqua naturali - anche con deflussi non perenni - o artificiali, i laghi naturali o artificiali, gli specchi d'acqua artificiali, le acque di transizione formanti laghi salmastri, lagune, valli e zone di foce in mare e le acque costiere marine;	m) Corpo idrico superficiale: un elemento distinto di acque superficiali, quale un lago, un bacino artificiale, un torrente, fiume o canale, parte di un torrente, fiume, canale, o di lago, acque di transizione o un tratto di acque costiere; ^
	m') corpo idrico sotterraneo: un volume distinto di acque sotterranee contenute da una o più falde acquifere; ^
	m'') corpo idrico fortemente modificato: un corpo idrico superficiale la cui natura, a seguito di alterazioni fisiche dovute ad un'attività umana, è sostanzialmente modificata; ^
	m''') corpo idrico artificiale: un corpo idrico superficiale creato da un'attività umana;
r) gestore del servizio idrico integrato: il soggetto che, in base alle convenzioni di cui all'articolo 151 del D.lgs. n. 152/2006 e del capo III della legge regionale 27 marzo 1998, n. 5, "Disposizioni in materia di risorse idriche. Istituzione del servizio idrico integrato ed individuazione degli ambiti territoriali ottimali, in attuazione della legge 5 gennaio 1994, n. 36", gestisce i servizi idrici integrati e, soltanto fino alla piena operatività del servizio idrico integrato, il gestore salvaguardato ai sensi dell'articolo 8 della legge regionale n. 5/1998;	r) gestore del servizio idrico integrato: il soggetto che, in base alle convenzioni di cui all'articolo 151 del D.lgs. n. 152/2006 e alla Legge Regionale n. 17 del 27 aprile 2012 "Disposizioni in materia di risorse idriche" e successive modifiche e integrazioni, gestisce il servizio idrico integrato.
t) impianti a forte fluttuazione stagionale: impianti di depurazione individuati in elenchi delle AATO che, in ragione di flussi turistici, ricevono oltre il 50% di carico da trattare rispetto al carico medio rilevato nel periodo non turistico, per almeno 10 giorni consecutivi;	t) impianti a forte fluttuazione stagionale: impianti di depurazione individuati in elenchi dei Consigli di Bacino che, in ragione di flussi turistici, ricevono oltre il 50% di carico da trattare rispetto al carico medio rilevato nel periodo non turistico, per almeno 10 giorni consecutivi;

^ NOTA: le definizioni m, m', m'' e m''' sono tratte dalla Direttiva 2000/60/CE e dal D.Lgs 152/2006, art. 74.

PTA VIGENTE	MODIFICHE PROPOSTE
Art. 15 -Aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo	Art. 15 -Aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo



277e93e5



umano	umano
<p>1. La Giunta regionale, entro centottanta giorni dalla data di pubblicazione della deliberazione di approvazione del Piano, emana specifiche direttive tecniche per la delimitazione delle aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano, sulla base dell'Accordo della Conferenza Permanente per i Rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome 12 dicembre 2002: "Linee guida per la tutela delle acque destinate al consumo umano e criteri generali per l'individuazione delle aree di salvaguardia delle risorse idriche di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152".</p> <p>2. Entro un anno, per gli attingimenti da pozzo e per gli attingimenti da acque superficiali, ed entro due anni per gli attingimenti da sorgente, dall'approvazione delle direttive tecniche di cui al comma 1, le AATO provvedono all'individuazione delle zone di rispetto delle opere di presa degli acquedotti pubblici di propria competenza, eventualmente distinte in zone di rispetto ristretta e allargata, e trasmettono la proposta alla Giunta regionale per l'approvazione.</p> <p>3. Successivamente all'approvazione della Giunta regionale di cui al comma 2, la delimitazione è trasmessa dalle AATO alle province, ai comuni interessati, ai consorzi di bonifica e all'ARPAV competenti per territorio. Le province e i comuni, nell'ambito delle proprie competenze, provvedono a:</p> <p>a) recepire nei propri strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, i vincoli derivanti dalla delimitazione delle aree di salvaguardia;</p> <p>b) emanare i provvedimenti necessari per il rispetto dei vincoli nelle aree di salvaguardia;</p> <p>c) notificare ai proprietari dei terreni interessati i provvedimenti di delimitazione e i relativi vincoli;</p> <p>d) vigilare sul rispetto dei vincoli.</p> <p>...</p>	<p>1. La Giunta regionale emana direttive tecniche per la delimitazione delle aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano, sulla base dell'Accordo della Conferenza Permanente per i Rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome 12 dicembre 2002: "Linee guida per la tutela delle acque destinate al consumo umano e criteri generali per l'individuazione delle aree di salvaguardia delle risorse idriche di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152".</p> <p>2. I Consigli di bacino, entro 24 mesi dall'approvazione delle direttive tecniche di cui al comma 1 e sulla base di tali direttive, provvedono all'individuazione delle zone di rispetto delle opere di presa degli acquedotti pubblici di propria competenza, eventualmente distinte in zone di rispetto ristretta e allargata, e trasmettono la proposta alla Giunta regionale per l'approvazione.</p> <p>3. Successivamente all'approvazione della Giunta regionale di cui al comma 2, la delimitazione è trasmessa dai Consigli di Bacino alle province, ai comuni interessati, ai consorzi di bonifica e all'ARPAV competenti per territorio. Le Province e i Comuni, nell'ambito delle proprie competenze, provvedono a:</p> <p>a) recepire nei propri strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, i vincoli derivanti dalla delimitazione delle aree di salvaguardia;</p> <p>b) emanare i provvedimenti necessari per il rispetto dei vincoli nelle aree di salvaguardia;</p> <p>c) notificare ai proprietari dei terreni interessati i provvedimenti di delimitazione e i relativi vincoli;</p> <p>d) vigilare sul rispetto dei vincoli.</p> <p>...</p>

PTA VIGENTE	MODIFICHE PROPOSTE
<p>Art. 16 - Aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano - Vincoli</p>	<p>Art. 16 - Aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano - Vincoli</p>
<p>2. All'interno delle zone di rispetto di cui all'articolo 15, entro centottanta giorni dalla data di pubblicazione della deliberazione di</p>	<p>2. All'interno delle zone di rispetto individuate dai Consigli di Bacino, di cui all'articolo 15, la Giunta regionale disciplina:</p>



<p>approvazione del Piano, la Giunta regionale disciplina:</p> <p>a) le modalità di realizzazione o adeguamento delle fognature;</p> <p>b) gli interventi connessi con l'edilizia residenziale e le relative opere di urbanizzazione che possono avere effetti negativi sulle acque destinate al consumo umano;</p> <p>c) gli interventi connessi con le opere viarie, ferroviarie e in genere le infrastrutture di servizio, che possono avere effetti negativi sulle acque destinate al consumo umano;</p> <p>d) le pratiche agronomiche.</p> <p>Per quanto attiene alla lettera d), in relazione al differente grado di vulnerabilità del territorio sul quale è ubicata l'opera di presa delle acque sotterranee destinate al consumo umano, il provvedimento della Giunta regionale di cui sopra dovrà contenere un piano di utilizzazione, che regola l'impiego dei fertilizzanti o di altri materiali o prodotti con funzione fertilizzante, ammendante o correttiva, e dei prodotti fitosanitari. Con il piano di utilizzazione sono stabilite le modalità, le dosi e i periodi di impiego dei fertilizzanti e dei concimi chimici, il cui utilizzo deve essere effettuato in rapporto alle caratteristiche del suolo e delle colture praticate, al fine di bilanciare gli apporti alle effettive esigenze nutrizionali di queste. Nel piano di utilizzazione sono previste le modalità di gestione delle pratiche agronomiche e dell'utilizzo dei prodotti fitosanitari, nei confronti dei quali possono essere disposti vincoli d'impiego nelle quantità e nelle categorie.</p> <p>3. Nelle more dell'adozione del provvedimento della Giunta regionale di cui al comma 2, le prime misure da adottare all'interno delle zone di rispetto sono così individuate:</p> <p>a) è vietato il riutilizzo delle acque reflue per scopi irrigui;</p> <p>b) per le condotte fognarie all'interno delle zone di rispetto è richiesta un'alta affidabilità relativamente alla tenuta, che deve essere garantita per tutta la durata dell'esercizio e periodicamente controllata;</p> <p>c) in relazione al differente grado di vulnerabilità del territorio sul quale è ubicata l'opera di presa delle acque sotterranee destinate al consumo umano, l'attività agricola deve essere condotta nel rispetto del Codice di Buona Pratica Agricola, approvato con D.M. 19 aprile 1999, nonché nel rispetto:</p>	<p>a) le modalità di realizzazione o adeguamento delle fognature;</p> <p>b) gli interventi connessi con l'edilizia residenziale e le relative opere di urbanizzazione che possono avere effetti negativi sulle acque destinate al consumo umano;</p> <p>c) gli interventi connessi con le opere viarie, ferroviarie e in genere le infrastrutture di servizio, che possono avere effetti negativi sulle acque destinate al consumo umano;</p> <p>d) le pratiche agronomiche.</p> <p>Per quanto attiene alla lettera d), in relazione al differente grado di vulnerabilità del territorio sul quale è ubicata l'opera di presa delle acque sotterranee destinate al consumo umano, il provvedimento della Giunta regionale di cui sopra dovrà indicare i criteri per l'impiego dei fertilizzanti o di altri materiali o prodotti con funzione fertilizzante, ammendante o correttiva, e dei prodotti fitosanitari, da effettuare nell'ambito di un piano di utilizzazione. Con il piano di utilizzazione sono individuate le modalità, le dosi e i periodi di impiego dei fertilizzanti e dei concimi chimici, il cui utilizzo deve essere effettuato in rapporto alle caratteristiche del suolo e delle colture praticate, al fine di bilanciare gli apporti alle effettive esigenze nutrizionali di queste. Nel piano di utilizzazione sono previste le modalità di gestione delle pratiche agronomiche e dell'utilizzo dei prodotti fitosanitari, nei confronti dei quali possono essere disposti vincoli d'impiego nelle quantità e nelle categorie.</p> <p>3. Nelle more dell'adozione del provvedimento della Giunta regionale di cui al comma 2, le prime misure da adottare all'interno delle zone di rispetto sono così individuate:</p> <p>a) è vietato il riutilizzo delle acque reflue per scopi irrigui;</p> <p>b) per le condotte fognarie all'interno delle zone di rispetto è richiesta un'alta affidabilità relativamente alla tenuta, che deve essere garantita per tutta la durata dell'esercizio e periodicamente controllata;</p> <p>c) in relazione al differente grado di vulnerabilità del territorio sul quale è ubicata l'opera di presa delle acque sotterranee destinate al consumo umano, l'attività agricola deve essere condotta nel rispetto del Codice di Buona Pratica Agricola, approvato con D.M. 19 aprile 1999, nonché nel rispetto:</p> <p>1) nelle zone vulnerabili ai sensi dell'articolo</p>
---	---



277e93e5



<p>1) nelle zone vulnerabili ai sensi dell'articolo 13, dei programmi d'azione regionali obbligatori per la tutela e il risanamento delle acque dall'inquinamento causato da nitrati di origine agricola, di recepimento del D.M. 7 aprile 2006, relativamente ai quantitativi, alle modalità e ai periodi di distribuzione dei reflui di allevamento, nonché al calcolo del limite massimo di peso vivo ammissibile al pascolamento degli animali nelle aree considerate;</p> <p>2) negli altri casi, della normativa regionale di recepimento del D.M. 7 aprile 2006, relativamente ai quantitativi dei reflui di allevamento, che non eccedano i 170 kg di azoto/ha anno, alle modalità e ai periodi di distribuzione, nonché al calcolo del limite massimo di peso vivo ammissibile al pascolamento degli animali nelle aree considerate.</p>	<p>13, dei programmi d'azione regionali obbligatori per la tutela e il risanamento delle acque dall'inquinamento causato da nitrati di origine agricola, di recepimento del decreto ministeriale di cui all'articolo 92, comma 7, del D.Lgs. n. 152/2006, relativamente ai quantitativi, alle modalità e ai periodi di distribuzione dei reflui di allevamento, nonché al calcolo del limite massimo di peso vivo ammissibile al pascolamento degli animali nelle aree considerate;</p> <p>2) negli altri casi, della normativa regionale di recepimento del decreto ministeriale di cui all'articolo 112, comma 2, del D.Lgs. n. 152/2006, relativamente ai quantitativi dei reflui di allevamento, che non eccedano i 170 kg di azoto/ha anno, alle modalità e ai periodi di distribuzione, nonché al calcolo del limite massimo di peso vivo ammissibile al pascolamento degli animali nelle aree considerate.</p>
---	---

PTA VIGENTE	MODIFICHE PROPOSTE
<p>Art. 19 Schemi fognari e depurativi. Norme transitorie</p> <p>1. Il Piano Regionale di Risanamento delle Acque (P.R.R.A.), approvato con provvedimento del Consiglio regionale n. 962 dell'1 settembre 1989, e le successive varianti, modifiche e integrazioni, rimane in vigore, per quanto non in contrasto con il presente Piano e con la normativa nazionale e regionale vigente, ad eccezione delle seguenti parti che vengono abrogate:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) le norme di attuazione; b) le norme per l'utilizzazione in agricoltura dei fanghi provenienti da impianti di depurazione delle pubbliche fognature; c) le norme per lo spargimento sul suolo agricolo di liquami derivanti da allevamenti zootecnici; d) il regolamento tipo di fognatura; e) la guida tecnica. <p>Tutti i successivi provvedimenti regionali, emanati ai sensi delle predette parti abrogate, sono anch'essi abrogati, ad eccezione dei provvedimenti di deroga concessi ai sensi dell'articolo 22 delle norme di attuazione del P.R.R.A., che rimangono in vigore fino alla data di scadenza della deroga stessa.</p> <p>2. Entro due anni dalla data di pubblicazione della deliberazione di approvazione del Piano, la Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, aggiorna le parti del</p>	<p>Art. 19 – Abrogazione del Piano Regionale di Risanamento delle Acque (P.R.R.A.)</p> <p><i>L'articolo è sostituito con il seguente comma:</i></p> <p>1. Il Piano Regionale di Risanamento delle Acque (P.R.R.A.), approvato con provvedimento del Consiglio regionale n. 962 dell'1 settembre 1989, le successive varianti, modifiche e integrazioni, e tutti i successivi provvedimenti regionali, emanati ai sensi dello stesso, sono abrogati.</p>



277e93e5



<p>P.R.R.A. rimaste in vigore, per adeguarle agli obiettivi di qualità del presente Piano, al fine di:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) salvaguardare le procedure e le istruttorie in corso; b) coordinare le iniziative che interessano più ambiti; c) mantenere un'opportuna visione d'insieme per quanto riguarda il raggiungimento degli obiettivi di qualità che non possono essere perseguiti a livello di singolo ambito. <p>La commissione consiliare si esprime nel termine di trenta giorni dal ricevimento della proposta, decorso tale termine si prescinde dal parere.</p> <p>3. Eventuali modifiche agli schemi fognari e depurativi possono essere approvate dalla Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare che si esprime nel termine di trenta giorni dal ricevimento della proposta; decorso tale termine, si prescinde dal parere.</p>	
--	--

PTA VIGENTE	MODIFICHE PROPOSTE
Art. 20 – Obblighi di collettamento	Art. 20 – Obblighi di collettamento
<ol style="list-style-type: none"> 1. Gli agglomerati con un numero di abitanti equivalenti superiore o uguale a 2000 devono essere provvisti di reti fognarie per le acque reflue urbane. Gli agglomerati con un numero di abitanti equivalenti inferiore a 2000 devono essere provvisti di reti fognarie per le acque reflue urbane entro il 31/12/2014. 2. Gli agglomerati, dei quali una prima individuazione è presente nella “Sintesi degli aspetti conoscitivi”, sono stati individuati con una maggiore precisione con la Deliberazione della Giunta regionale n. 3856 del 15/12/2009; la loro individuazione potrà subire ulteriori modifiche a seconda di nuovi elementi conoscitivi nel frattempo acquisiti. 3. Per gli agglomerati con un numero di abitanti equivalenti inferiore a 2000 è ammessa deroga all'obbligo di cui al comma 1 qualora la valutazione del rapporto fra costi sostenuti e benefici ottenibili sia sfavorevole, oppure qualora sussistano situazioni palesi di impossibilità tecnica, connesse alla conformazione del territorio e alle sue caratteristiche geomorfologiche. Sulla base degli elementi di cui sopra, le AATO individuano nella propria programmazione le soluzioni alternative che garantiscano comunque il raggiungimento degli obiettivi di qualità per i corpi idrici. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Gli agglomerati con un numero di abitanti equivalenti superiore o uguale a 2000 devono essere provvisti di reti fognarie per le acque reflue urbane. 2. La Giunta regionale individua e aggiorna periodicamente gli agglomerati e la loro perimetrazione. 3. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche agli agglomerati con un numero di abitanti equivalenti inferiore a 2000, per i quali tuttavia è ammessa deroga qualora la valutazione del rapporto fra costi sostenuti e benefici ottenibili sia sfavorevole, oppure qualora sussistano situazioni palesi di impossibilità tecnica, connesse alla conformazione del territorio e alle sue caratteristiche geomorfologiche. Sulla base degli elementi di cui sopra, i Consigli di bacino individuano nella propria programmazione le soluzioni alternative che garantiscano comunque il raggiungimento degli obiettivi di qualità per i corpi idrici.



277e93e5



<p>4. Nell'aggiornamento dei Piani d'Ambito, le AATO devono favorire i collegamenti fra reti fognarie contermini in modo da pervenire alla depurazione della massima quota possibile di reflui. Le AATO procedono all'individuazione delle reti fognarie contermini e relativi impianti di trattamento finale e valutano la fattibilità delle interconnessioni. La valutazione deve essere improntata su criteri di massima economicità ed efficienza, anche attraverso l'integrazione di reti ed impianti fra Ambiti diversi.</p> <p>5. (invariato)</p> <p>6. Le reti fognarie di nuova realizzazione devono essere di tipo separato. Le reti miste esistenti devono essere progressivamente separate e risanate a cura delle AATO, fatte salve situazioni particolari e limitate ove non vi sia la possibilità tecnica di separazione a costi sostenibili e nel rispetto delle condizioni di sicurezza.</p> <p>7. In presenza di reti separate è vietato scaricare nella fognatura nera, qualora vi sia un recapito alternativo, acque che, prima dell'immissione in rete, rispettino i limiti di emissione per lo scarico in acque superficiali o acque prive di carico inquinante quali, ad esempio, le acque di drenaggio di falda, le acque meteoriche di dilavamento, nei casi di cui all'articolo 39 comma 5, le acque di troppo pieno degli acquedotti, le acque utilizzate per scopi geotermici o di scambio termico purché non suscettibili di contaminazioni. Gli scarichi dovranno adeguarsi alla presente normativa entro due anni dalla data di pubblicazione della deliberazione di approvazione del Piano.</p> <p>9. E' obbligatorio l'allacciamento degli scarichi industriali alla pubblica fognatura, dotata di impianto di depurazione finale, purché non vi ostino motivi tecnici o gli oneri economici siano eccessivi rispetto ai benefici ambientali conseguibili, e purché il carico idraulico e inquinante degli scarichi sia compatibile con la potenzialità e tipologia dell'impianto di depurazione finale. Le AATO, nel consentire l'allacciamento degli scarichi industriali alla pubblica fognatura, devono tenere conto delle previsioni del Piano d'Ambito in merito alla programmazione dell'allacciamento di nuove utenze civili e del potenziamento dell'impianto di depurazione finale.</p>	<p>4. Nell'aggiornamento dei Piani d'Ambito, i Consigli di bacino devono favorire i collegamenti fra reti fognarie contermini in modo da pervenire alla depurazione della massima quota possibile di reflui. I Consigli di bacino procedono all'individuazione delle reti fognarie contermini e relativi impianti di trattamento finale e valutano la fattibilità delle interconnessioni. La valutazione deve essere improntata su criteri di massima economicità ed efficienza, anche attraverso l'integrazione di reti ed impianti fra Ambiti diversi.</p> <p>5. ... (invariato)</p> <p>6. Le reti fognarie di nuova realizzazione devono essere di tipo separato. Le reti miste esistenti devono essere progressivamente separate e risanate secondo le pianificazioni redatte dai Consigli di Bacino, fatte salve situazioni particolari ove non vi sia la possibilità tecnica di separazione a costi sostenibili e nel rispetto delle condizioni di sicurezza.</p> <p>7. In presenza di reti separate è vietato recapitare nella fognatura nera, qualora vi sia un recapito alternativo, acque che, prima dell'immissione in rete, rispettino i limiti di emissione per lo scarico in acque superficiali o acque prive di carico inquinante quali, ad esempio, le acque di drenaggio di falda, le acque meteoriche di dilavamento, nei casi di cui all'articolo 39 comma 5, le acque di troppo pieno degli acquedotti, le acque utilizzate per scopi geotermici o di scambio termico purché non suscettibili di contaminazioni.</p> <p>9. E' obbligatorio l'allacciamento degli scarichi industriali alla pubblica fognatura, dotata di impianto di depurazione finale, purché non vi ostino motivi tecnici o gli oneri economici siano eccessivi rispetto ai benefici ambientali conseguibili, e purché il carico idraulico e inquinante degli scarichi sia compatibile con la potenzialità e tipologia dell'impianto di depurazione finale. I Consigli di bacino, nel consentire l'allacciamento degli scarichi industriali alla pubblica fognatura, devono tenere conto delle previsioni del Piano d'Ambito in merito alla programmazione dell'allacciamento di nuove utenze civili e del potenziamento dell'impianto di depurazione finale.</p>
---	--



PTA VIGENTE	MODIFICHE PROPOSTE
Art. 23 - Disposizioni per gli impianti di depurazione di acque reflue urbane di potenzialità superiore o uguale a 2.000 A.E	Art. 23 - Disposizioni per gli impianti di depurazione di acque reflue urbane di potenzialità superiore o uguale a 2.000 A.E
6. Per gli impianti di cui al comma 5 è ammesso un periodo transitorio di “messa a regime”, fissato in 15 giorni dall’inizio di ogni periodo di fluttuazione, oltre il quale devono essere rispettati i limiti di emissione allo scarico. L’inizio del periodo di fluttuazione è individuato dall’AATO per ciascun impianto e comunicato all’autorità che ha rilasciato l’autorizzazione allo scarico, entro il 31 gennaio di ogni anno. Tale data di inizio del periodo di fluttuazione costituisce una data indicativa, che potrà essere eventualmente modificata e comunicata in un tempo successivo almeno 15 giorni prima dell’effettivo inizio del periodo di fluttuazione.	6. Per gli impianti di cui al comma 5 è ammesso un periodo transitorio di “messa a regime”, fissato in 15 giorni dall’inizio di ogni periodo di fluttuazione, oltre il quale devono essere rispettati i limiti di emissione allo scarico. L’inizio del periodo di fluttuazione è individuato dal Consiglio di Bacino per ciascun impianto e comunicato all’autorità che ha rilasciato l’autorizzazione allo scarico, entro il 31 gennaio di ogni anno. Tale data di inizio del periodo di fluttuazione costituisce una data indicativa, che potrà essere eventualmente modificata e comunicata in un tempo successivo almeno 15 giorni prima dell’effettivo inizio del periodo di fluttuazione.
10. Entro un anno dalla data di pubblicazione della deliberazione di approvazione del Piano, le autorità competenti rivalutano, sentita l’AATO competente, le autorizzazioni al trattamento di rifiuti liquidi in impianti di depurazione di acque reflue urbane, concesse in deroga ai sensi dell’articolo 110 del D.lgs. n. 152/2006	<i>Il comma è ELIMINATO (il comma viene già attuato secondo altre modalità, in quanto se gli impianti sono in AIA, le prescrizioni vengono date dall’AIA; se non sono in AIA, ad ogni successivo rinnovo dell’autorizzazione il tema rifiuti liquidi viene comunque rivalutato). Se, in più, i rifiuti liquidi contengono sostanze pericolose, il tema viene già trattato all’art. 11 comma 5.</i>

PTA VIGENTE	MODIFICHE PROPOSTE
Art. 24 - Limiti allo scarico per le acque reflue urbane	Art. 24 - Limiti allo scarico per le acque reflue urbane
5. Nei tratti di corpo idrico superficiale interessati da prese acquedottistiche, l’autorità competente al rilascio dell’autorizzazione, su richiesta dell’AATO, può imporre condizioni particolari per gli scarichi, ivi compreso il divieto di scarico.	5. Nei tratti di corpo idrico superficiale interessati da prese acquedottistiche, l’autorità competente al rilascio dell’autorizzazione, su richiesta del Consiglio di Bacino, può imporre condizioni particolari per gli scarichi, ivi compreso il divieto di scarico.

PTA VIGENTE	MODIFICHE PROPOSTE
Art. 30 Scarichi sul suolo	Art. 30 Scarichi sul suolo
e) scarichi di acque utilizzate per scopi geotermici o di scambio termico purché non suscettibili di contaminazioni;	e) recapiti di acque utilizzate per scopi geotermici o di scambio termico purché non suscettibili di contaminazioni;

PTA VIGENTE	MODIFICHE PROPOSTE
Art. 32 - Adeguamento degli scarichi esistenti di acque reflue urbane	Art. 32 - Adeguamento degli scarichi esistenti di acque reflue urbane
7. Le AATO individuano gli impianti di depurazione la cui portata scaricata è destinabile, in tutto o in parte, al riutilizzo e, conseguentemente, aggiornano il Piano d’Ambito; le indicazioni tecniche di riferimento sono contenute negli “Indirizzi di Piano”: “Misure per il riutilizzo delle acque reflue depurate”.	7. I Consigli di Bacino individuano gli impianti di depurazione la cui portata scaricata è destinabile, in tutto o in parte, al riutilizzo e, conseguentemente, aggiornano il Piano d’Ambito; le indicazioni tecniche di riferimento sono contenute negli “Indirizzi di Piano”: “Misure per il riutilizzo delle acque reflue



277e93e5



	depurate”.
PTA VIGENTE	MODIFICHE PROPOSTE
Art. 34 - Acque reflue assimilabili alle acque reflue domestiche	Art. 34 - Acque reflue assimilabili alle acque reflue domestiche
	<p><i>Comma 1:</i> <i>Aggiungere sotto la tabella di cui al punto e.3 e prima delle sottostanti frasi di precisazioni sulla tabella stessa, le parole:</i> “Note alla tabella:”</p> <p><i>Aggiungere alla fine dei 2 periodi dopo la tabella al punto e.3 la seguente precisazione (tratta dalle F.A.Q. disponibili sul sito internet regionale):</i> Qualora un insediamento scarichi in acque superficiali o sul suolo, eventuali inquinanti diversi da quelli esplicitati nella soprastante tabella devono essere contenuti entro i limiti di emissione previsti dalla tabella 1 allegato B, colonna scarico in acque superficiali, nel caso di scarico in acque superficiali, o entro i limiti previsti dalla tabella 2 allegato C, integrati dalle disposizioni previste all’articolo 30 comma 7 delle presenti norme tecniche nel caso di scarico sul suolo.</p> <p><i>Dopo la lettera e.3 (comprensiva della tabella e delle relative note) è aggiunta la lettera f) (disposizione del “Collegato Ambientale”, L. 28/12/2015):</i> f) limitatamente allo scarico in pubblica fognatura, le acque reflue di vegetazione dei frantoi oleari. Al fine di assicurare la tutela del corpo idrico ricettore e il rispetto della disciplina degli scarichi delle acque reflue urbane, lo scarico di acque di vegetazione in pubblica fognatura è ammesso, ove il Consiglio di Bacino e il gestore del Servizio Idrico Integrato non ravvisino criticità nel sistema di depurazione, per i frantoi che trattano olive provenienti esclusivamente dal territorio regionale e da aziende agricole i cui terreni insistono in aree scoscese o terrazzate ove i metodi di smaltimento tramite fertilizzazione e irrigazione non siano agevolmente praticabili, previo idoneo trattamento che garantisca il rispetto delle norme tecniche, delle prescrizioni regolamentari e dei valori limite adottati dal gestore del servizio idrico integrato in base alle caratteristiche e all’effettiva capacità di trattamento dell’impianto di depurazione.</p> <p><i>Comma 1:</i> <i>Aggiungere alla fine del comma 1, dopo la lettera f di cui sopra:</i></p> <p>Per le acque reflue di cui alle lettere a), b), c), d), e.1) ed e.2) del comma 1 che recapitano in rete fognaria e che presentino valori superiori ai limiti della tabella di cui al punto e.3, compresi quelli specificati nelle note sottostanti la tabella, il Consiglio di Bacino, per</p>



277e93e5



	<p>attività assimilabili ritenute più a rischio, che possano comportare il superamento, o un rischio documentato di superamento, dei limiti allo scarico da parte dell'impianto di depurazione finale o il malfunzionamento dello stesso, può motivatamente stabilire nel regolamento di fognatura specifiche prescrizioni, come l'obbligo di un pretrattamento o limiti in portata e/o in concentrazione più restrittivi.</p> <p><i>(la lettera f) sopracitata contiene analogha precisazione)</i></p>
<p>5. La Giunta regionale, d'intesa con le AATO, definisce i criteri ed individua le risorse per promuovere il trattamento degli effluenti di allevamento negli impianti di depurazione, al fine di concorrere alla applicazione della direttiva 91/676/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole.</p>	<p>5. La Giunta regionale, d'intesa con i Consigli di Bacino, definisce i criteri ed individua le risorse per promuovere il trattamento degli effluenti di allevamento negli impianti di depurazione, al fine di concorrere alla applicazione della direttiva 91/676/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole.</p>

PTA VIGENTE	MODIFICHE PROPOSTE
Art. 36 - Scarichi ricadenti entro la conterminazione della Laguna di Venezia	Art. 36 - Scarichi ricadenti entro la Conterminazione della Laguna di Venezia ed entro il perimetro del Bacino Scolante nella Laguna di Venezia
<p>2. Gli scarichi aventi potenzialità superiore a 100 abitanti equivalenti devono subire un trattamento di depurazione articolato secondo una delle seguenti tipologie [...omissis...]</p> <p>(omissis)</p> <p>o comunque qualsiasi tipo di trattamento che garantisca, analogamente alle tipologie sopradescritte, un rendimento di abbattimento rispetto al carico inquinante in ingresso dell'effluente:</p> <p>BOD₅ ≥ 70%</p> <p>COD ≥ 75%</p> <p>SST ≥ 50%.</p> <p>(omissis)</p>	<p>2. Gli scarichi aventi potenzialità superiori o pari a 100 abitanti equivalenti ed inferiori a 1000 abitanti equivalenti devono subire un trattamento di depurazione articolato secondo una delle seguenti tipologie [...omissis...]</p> <p>(omissis)</p> <p>o comunque qualsiasi tipo di trattamento che garantisca, analogamente alle tipologie sopradescritte, il rispetto dei limiti di colonna A della Tabella 1 dell'allegato A delle presenti Norme Tecniche. Per le sostanze BOD₅, COD e Solidi sospesi totali, in alternativa ai limiti della colonna A sopracitata, è possibile il rispetto di un rendimento di abbattimento rispetto al carico inquinante in ingresso dell'effluente pari a:</p> <p>BOD₅ ≥ 70%</p> <p>COD ≥ 75%</p> <p>SST ≥ 50%.</p> <p>(omissis)</p>
	<p>2 bis. Gli scarichi aventi potenzialità superiore o pari a 1000 A.E. devono rispettare i limiti allo scarico stabiliti dal D.M. 30.07.1999, Tabella A, sezione 1, 2 e 4; per l'Arsenico, presente in sezione 4, i limiti devono essere rispettati immediatamente a valle dell'applicazione della migliore tecnologia di processo e depurazione, tenuto conto, caso per caso, del valore di concentrazione del fondo naturale presente nelle acque di falda e dei valori di concentrazione presenti</p>



	nelle acque potabili.
	2 ter. Gli scarichi esistenti rientranti nei casi di cui al comma 2bis devono adeguarsi allo stesso entro due anni dalla pubblicazione della deliberazione di approvazione delle disposizioni ivi contenute.

PTA VIGENTE	MODIFICHE PROPOSTE
Art. 38 Scarichi di acque reflue industriali che recapitano in pubblica fognatura	Art. 38 Scarichi di acque reflue industriali che recapitano in pubblica fognatura
5. I gestori della fognatura devono inviare alla provincia e all'AATO, con cadenza annuale, su supporto informatico, l'elenco degli insediamenti produttivi autorizzati allo scarico in pubblica fognatura.	5. I gestori della fognatura devono inviare alla Provincia e al Consiglio di Bacino, con cadenza annuale, su supporto informatico, l'elenco degli insediamenti produttivi autorizzati allo scarico in pubblica fognatura.

PTA VIGENTE	MODIFICHE PROPOSTE
Art. 39 - Acque meteoriche di dilavamento, acque di prima pioggia e acque di lavaggio	Art. 39 - Acque meteoriche di dilavamento, acque di prima pioggia e acque di lavaggio
1. (...) <ul style="list-style-type: none"> Idrocarburi totali, se essi superano il valore limite di 5 mg/L nel caso di scarico delle acque meteoriche di dilavamento in acque superficiali o sul suolo, o di 10 mg/L nel caso di scarico in fognatura. 	1. (...) <ul style="list-style-type: none"> Idrocarburi totali, se essi superano il valore limite di 5 mg/L nel caso di scarico delle acque meteoriche di dilavamento in acque superficiali o sul suolo, o di 10 mg/L nel caso di scarico in fognatura, o il limite di rivelabilità se si tratta di scarico sul suolo di idrocarburi persistenti.
	<i>Comma 1, dopo il 1° capoverso (ossia dopo le parole "benefici ambientali conseguibili.") precisare che:</i> "Resta fermo il rispetto dei limiti allo scarico delle acque meteoriche, drenate dalle aree evidenziate nel presente comma, nella Laguna di Venezia e nel suo Bacino Scolante stabiliti dal D.M. 30.07.1999, Tabella A".
3.	<i>Comma 3:</i> <i>Inserire alla fine del comma 3, le parole:</i> "Resta fermo il rispetto dei limiti allo scarico delle acque meteoriche, drenate dalle aree evidenziate nel presente comma, nella Laguna di Venezia e nel suo Bacino Scolante stabiliti dal D.M. 30.07.1999, Tabella A"
6.	<i>6. Inserire alla fine del comma le parole:</i> "Nei casi di recapito negli strati superficiali del sottosuolo di cui al comma 5, gli interventi dovranno essere realizzati entro il 31/12/2018, salvo comprovati motivi, che vanno tempestivamente sottoposti con completezza di documentazione all'Autorità competente, la quale potrà stabilire eventuali nuovi termini per l'adeguamento". <i>(motivo: mentre i tempi di adeguamento sono fissati per i lavori di cui ai commi 1 e 3, non erano fissati anche per i lavori di cui al comma 5 (per recapiti negli strati superficiali del sottosuolo)). Si tenga presente che comunque non si tratta di scarico e quindi non serve autorizzazione ma solo fare i lavori di adeguamento/trattamento. per questo motivo si è</i>



277e93e5



	<i>pensato di non imporre il piano di adeguamento.</i>
16. Sono fatte salve le specifiche disposizioni assunte dalla Regione del Veneto in tema di salvaguardia della laguna di Venezia, in attuazione del "Piano per la prevenzione dall'inquinamento delle acque del bacino idrografico immediatamente sversante nella laguna di Venezia – Piano Direttore 2000" e successive modifiche e integrazioni, con particolare riferimento all'area del Sito di Interesse Nazionale di Porto Marghera ed al Progetto Integrato Fusina.	16. Sono fatte salve, ove più restrittive rispetto al presente Piano e alle sue relative linee guida e precisazioni, le specifiche disposizioni assunte dalla Regione del Veneto in tema di salvaguardia della laguna di Venezia, in attuazione del "Piano per la prevenzione dall'inquinamento delle acque del bacino idrografico immediatamente sversante nella laguna di Venezia – Piano Direttore 2000" e successive modifiche e integrazioni, con particolare riferimento all'area del Sito di Interesse Nazionale di Porto Marghera ed al Progetto Integrato Fusina.

PTA VIGENTE	MODIFICHE PROPOSTE
Allegato A - Limiti di emissione per gli scarichi di acque reflue urbane in acque superficiali, tabella 1	Allegato A - Limiti di emissione per gli scarichi di acque reflue urbane in acque superficiali, tabella 1
Riga 50: nelle colonne da A a E vi è il richiamo alla nota 21. Nella colonna E vi è anche il richiamo alla nota 19.	Riga 50: nelle colonne da A a D togliere il richiamo alla nota 21 e inserire il richiamo alla nota 19 (la cui formulazione diventerà quella proposta). Nella colonna E mantenere il richiamo sia alla nota 19 che alla nota 21.
Note (19) Durante la stagione balneare, nelle acque di balneazione, non deve essere superato, anche occasionalmente, il limite di 100 ufc/100 mL; in caso contrario, l'autorità che ha rilasciato l'autorizzazione allo scarico deve prescrivere idoneo sistema di disinfezione; particolari restrizioni, da fissarsi caso per caso, devono essere imposte quanto l'effluente venga scaricato in zone non lontane da quelle adibite alla molluschicoltura	Note (19) In sede di autorizzazione allo scarico dell'impianto per il trattamento di acque reflue urbane, da parte dell'autorità competente andrà fissato il limite più opportuno in relazione alla situazione ambientale e igienico-sanitaria del corpo idrico recettore e agli usi esistenti. Si consiglia un limite non superiore ai 500 UFC/100 mL. Si applica inoltre quanto prescritto all'art. 23, commi 1 e 2.
(21) Il limite si applica quando lo richiedono gli usi concomitanti del corpo idrico recettore	(21) In caso di scarico in zona di balneazione, si tenga presente il limite di Escherichia coli pari a 500 ufc/100 ml per le acque marine (DM 30/3/2010), quindi in questo caso il limite consigliato allo scarico per Escherichia coli è 500 ufc/100 ml, durante la stagione balneare.

PTA VIGENTE	MODIFICHE PROPOSTE
Allegato B - Limiti per gli scarichi industriali, tabella 1	Allegato B - Limiti per gli scarichi industriali, tabella 1
Nota (4) In sede di autorizzazione allo scarico dell'impianto per il trattamento di acque reflue urbane, da parte dell'autorità competente andrà fissato il limite più opportuno in relazione alla situazione ambientale e igienico-sanitaria del corpo idrico recettore e agli usi esistenti. Si consiglia un limite non superiore ai 500 UFC/100 mL	Nota (4) In sede di autorizzazione allo scarico, da parte dell'autorità competente andrà fissato il limite più opportuno in relazione alla situazione ambientale e igienico-sanitaria del corpo idrico recettore e agli usi esistenti. Si consiglia un limite non superiore ai 500 UFC/100 mL



277e93e5

